Civile Ord. Sez. 6 Num. 11840 Anno 2019
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: ACIERNO MARIA
Data pubblicazione: 06/05/2019

sul ricorso 23638-2017 proposto da:

NOKU AURORA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MAURIZIO LATTANZIO;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585;

- intimato -

avverso l'ordinanza n. r.g. 1273/17 del GIUDICE DI PACE di ASTI, depositata il 28/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

3738/19

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il giudice di pace di Asti ha rigettato l'opposizione ad espulsione proposta dal cittadino straniero rilevando, in primo luogo, che il ricorrente aveva fatto ingresso nel territorio italiano per un periodo complessivo superiore ai 90 giorni come emerge dai timbri del passaporto; in secondo luogo, che le motivazioni della difesa sono infondate in fatto ed in diritto mentre sono fondate le motivazioni, addotte dall'Amministrazione, sulla cui base è stato assunto il provvedimento che è, peraltro, immune da vizi procedurali.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero.

Nel primo motivo viene dedotta la mera apparenza della motivazione adottata dal giudice di pace.

La censura è manifestamente fondata. Il provvedimento del giudice di pace è radicalmente privo di giustificazione delle ragioni della decisione, non potendosi comprendere né i fatti sulla base dei quali il cittadino straniero è stato espulso né a quale delle ipotesi legislative si riferisca. Deve rilevarsi, al riguardo, che, secondo quanto correttamente prospettato nel ricorso, con l'indicazione dei riferimenti ai precedenti atti difensivi, nell'atto di opposizione era stata censurata proprio la genericità del provvedimento espulsivo che non avrebbe consentito la riconducibilità univoca ad una delle fattispecie legislative. Il provvedimento impugnato non ha in alcun emendato il vizio lamentato né chiarito le ragioni del decreto espulsivo.

Gli altri motivi sono assorbiti dall'accoglimento del primo.

Il provvedimento impugnato deve essere cassato con rinvio al giudice di pace di Asti in diversa persona.

PQM

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

La Corte accoglie il ricorso e dispone il rinvio al giudice di pace di Asti in diversa persona, anche per le spese di questo giudizio.

Così deciso nella camera di consiglio del 2 aprile 2019.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale